Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 3 gennaio 1925** **Numero 2**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Volume II - 1924 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dell'anno 1924.

Gli eventuali reclami per mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 9.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2094.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1579, che autorizza la Camera di commercio e industria di Campobasso a prelevare dei diritti sui certificati e sugli atti da essa rilasciati;

Visto l'art. 50, lettere *a*) e *b*) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 31 ottobre 1924 del Commissario governativo della predetta Camera di commercio di Campobasso;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Campobasso è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1. Per certificati di prezzi risultanti dalle mercuriali e dai listini ufficiali della Camera L. 3.

2. Per certificati di prezzi non risultanti dalle mercuriali e dai listini ufficiali della Camera L. 4.

3. Per certificati con serie di prezzi L. 6.

4. Per certificati di inscrizione, variazione e cessazione nel registro delle ditte L. 3.

5. Per certificati di inscrizione nei vari ruoli tenuti dalla Camera L. 3.

6. Per ogni inscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera (tale diritto è dovuto anche ad ogni rinnovazione di ruolo, ed è pagabile all'atto della presentazione della domanda d'inscrizione) L. 30.

7. Per certificati di usi e consuetudini, già accertati ufficialmente dalla Camera L. 3.

8. Per certificati di usi e consuetudini, non accertati ancora dalla Camera L. 5.

9. Per copie di atti camerali e deliberazioni L. 5.

10. Per certificati di origine o equivalenti dichiarazioni sulle fatture commerciali L. 3.

11. Per certificati di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare L. 5.

12. Per ogni visione di atti o deliberazioni o documenti depositati negli uffici della Camera L. 2.

13. Per legalizzazione di firme L. 3.

14. Per certificati non altrimenti specificati L. 5.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1579, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 179. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio di Campobasso.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Campobasso quelli che emanano direttamente dalla presidenza, e sono muniti delle firme del presidente, o di chi ne fa le veci, del segretario, o di un suo sostituto, e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai suoi documenti di ufficio. Può anche rilasciare atti, in base ad assunte informazioni, ed a quanto risulta da sua conoscenza, facendo, però, di ciò espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Ogni documento viene rilasciato dietro domanda in carta libera, elencata su apposito registro, che indicherà l'ordine di presentazione e che servirà a regolare l'evasione.

Art. 4.

I richiedenti il rilascio di atti e la prestazione di servizi camerali dovranno pagare alla Camera, al momento della presentazione della relativa richiesta, i diritti di cui all'annessa tariffa, approvata ai sensi di legge.

Art. 5.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o locali o di Enti morali per uso proprio non sono soggetti a diritto qualsiasi; spetterà, però, alla Camera, il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 6.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera verranno apposte delle marche speciali, annullate col timbro dell'ufficio e comprovanti lo importo dei diritti pagati.

Art. 7.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi alla cassa della Camera, non oltre l'ultimo giorno di ciascun semestre, ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate superi le L. 500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 10.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2115.

Aggregazione dei comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone al mandamento di Avellino, distaccandoli da quello di Cicciano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, e l'annessa tabella della circoscrizione territoriale delle preture, distinte per Corti di appello e per Tribunali;

Ritenuta la necessità di aggregare i comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone al mandamento di Avellino, distaccandoli da quello di Cicciano (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, attualmente compresi nella circoscrizione della pretura di Cicciano, sono aggregati al mandamento di Avellino.

Rimane ferma la istituzione della sede distaccata di pretura nel comune di Baiano.

Art. 2.

La modificazione delle circoscrizioni mandamentali di Cicciano e Avellino indicata nell'articolo precedente avrà vigore dal 5 gennaio 1925.

Gli affari in corso di trattazione alla data predetta saranno esauriti dagli uffici giudiziari competenti secondo la circoscrizione attualmente in vigore, e dovranno all'uopo osservarsi le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e seguenti del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, sostituiti rispettivamente i termini del 30 giugno, 10 luglio, 20 e 30 settembre 1923 con quelli del 5 gennaio, 15, 20 e 31 marzo 1925.

Per i provvedimenti di competenza della Corte di assise saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 2, capoverso, 3 e 5 prima parte, del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1360, sostituito il termine del 30 settembre 1923 con quello del 5 gennaio 1925.

Nel caso preveduto dall'art. 5, capoverso, del mentovato R. decreto 28 giugno 1923, l'atto di accusa sarà depositato presso la cancelleria della Corte di assise di Avellino.

La modificazione delle liste dei giurati ordinari e supplenti per i circoli di Santa Maria Capua Vetere e di Avellino secondo la nuova circoscrizione sarà fatta a cura dei presidenti dei rispettivi tribunali entro i primi dieci giorni del gennaio 1925.

Il primo presidente della Corte di appello di Napoli ed il pretore di Avellino adempiranno a quanto è prescritto negli articoli 6 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, nei termini del 10 e 15 gennaio 1925, circa il numero e l'orario delle udienze che saranno tenute nella sede staccata di pretura di Baiano nel periodo febbraio-giugno 1925.

Art. 3.

Il servizio del casellario per gli individui nati nei Comuni indicati nel precedente articolo 1 continuerà ad essere disimpegnato fino al 31 marzo 1925 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al quale dovranno inviarsi, fino al detto termine, i cartellini dovunque compilati riguardanti gli individui stessi. Posteriormente a tale data tutti i cartellini relativi agli individui nati nei Comuni predetti dovranno essere trasmessi al Tribunale di Avellino che assumerà il corrispondente servizio del casellario.

Il materiale archivistico del soppresso ufficio di pretura di Baiano sarà trasmesso alla pretura di Avellino rispettivamente entro il 5 gennaio 1925 ed entro il 31 marzo 1925 nei diversi casi e secondo le modalità indicate negli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1562.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 11.

REGIO DECRETO 16 novembre 1924, n. 2113.

Modificazioni e aggiunte al R. decreto 10 settembre 1871, n. 472, riguardante la Scuola di capi minatori e di capi officina di Iglesias.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1871, n. 472, col quale fu istituita in Iglesias una Scuola di capi minatori e di capi officina delle miniere e le fu dato un Consiglio di perfezionamento di quattro delegati nominati rispettivamente dal Governo, dalla provincia di Cagliari, dalla Camera di commercio di Cagliari e dal municipio di Iglesias;

Vista la deliberazione dell'Associazione mineraria sarda in data 20 febbraio 1921, con la quale si stabilisce di assegnare un contributo annuo di L. 6000 per il funzionamento di detta Scuola mineraria, a condizione che la stessa Associazione mineraria sarda sia rappresentata da uno dei suoi membri nel Consiglio di perfezionamento della Scuola medesima;

Visto il parere favorevole del Consiglio di perfezionamento della Scuola predetta in data 24 marzo 1924;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di accettare detto contributo con la condizione che un rappresentante dell'Associazione mineraria sarda entri a far parte del Consiglio di perfezionamento della Scuola su ricordata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' accettato il contributo annuo di L. 6000 offerto dall'Associazione mineraria sarda a favore della Scuola di capi minatori e di capi officina delle miniere in Iglesias.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1871 viene modificato nel modo seguente:

Il bilancio annuo della Scuola è stabilito in L. 73,450 formato coi seguenti contributi:

il Ministero dell'economia nazionale per annue	L.	37,950
la provincia di Cagliari per annue	»	8,500
il comune d'Iglesias per annue	»	13,000
la Camera di commercio di Cagliari per annue	»	8,000
l'Associazione mineraria sarda per annue	»	6,000

Art. 3.

Un rappresentante dell'Associazione mineraria sarda entrerà a far parte del Consiglio di perfezionamento della Scuola medesima. In tal modo il numero dei componenti il Consiglio stesso è elevato a 5.

Conseguentemente gli articoli 5, 10 e 16 del decreto vengono modificati nel senso che agli Enti di cui al precedente articolo è aggiunta l'Associazione mineraria sarda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 193. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 12.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2107.
Norme interpretative delle disposizioni sul foro erariale in materia di tasse sugli affari.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 novembre 1924, sul decreto-legge concernente norme interpretative delle disposizioni sul foro erariale in materia di tasse sugli affari.

SIRE,

Il nuovo testo della legge del registro, approvata in virtù dei pieni poteri con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, riproduce, nel l'art. 147 l'art. 136 del precedente testo unico, dichiarando al primo comma che *la decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge spetta in prima istanza al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa, la sopratassa o la pena pecuniaria controversa.*

Contemporaneamente con altro R. decreto del 30 dicembre 1923, n. 2828, istitutivo del foro erariale, all'art. 19 fu stabilito che *la competenza per territorio nelle cause nelle quali è parte una delle Amministrazioni dello Stato . . . . . spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio della Regia avvocatura erariale nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.* Queste due disposizioni coeve, di natura legislativa formalmente divergenti, devono interpretarsi con criterio di coordinazione, non essendo possibile che il legislatore abbia dettato, nello stesso tempo, disposizioni diverse e contradittorie: esse si conciliano con la prevalenza della disposizione contenuta nell'art. 19 del citato Regio decreto istitutivo del foro erariale. Infatti, basta considerare che, data la percentuale delle cause suddette, rispetto alla massa del contenzioso dell'Amministrazione, la riforma voluta coll'istituzione del foro erariale sarebbe in gran parte annullata.

Comunque, ad eliminare ogni ragione d'incertezza, essendovi già molte controversie in corso su tale riguardo, si ritiene conveniente risolvere il dubbio con norma di interpretazione autentica. Al fine poi di un completo coordinamento, si ritiene opportuno estendere la disposizione in parola a tutta la materia delle tasse; come pure, ai fini degli articoli 19 e 20 del citato Regio decreto istitutivo del foro erariale, si ravvisa opportuno chiarire che la norma suddetta riguarda tutte le questioni tributarie indipendentemente dalla natura del giudizio nel quale vengano proposte, e quindi anche se insorgano in sede di esecuzione. In altri termini la disposizione dell'art. 20 del R. decreto n. 2828, la quale lascia soggetta alle norme comuni la competenza per i « procedimenti esecutivi », vale anche per i procedimenti esecutivi diretti alla riscossione delle tasse e sopratasse, se ed in quanto, e fino a quando non si sollevino questioni che involgano l'interpretazione o l'applicazione delle leggi tributarie, materia questa che fu sempre, e deve restare, riservata al giudizio di prima istanza dei Tribunali.

Resta in dipendenza chiarito anche che gli atti di opposizione alle ingiunzioni debbano notificarsi presso la Regia avvocatura erariale competente, giusta l'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

E' superfluo aggiungere, nel decreto interpretativo, che le norme da esso recate sono applicabili anche alle controversie in corso, sia per la loro natura, poichè, riguardando l'ordinamento delle competenze attengono al diritto comune e si applicano, come tutte le nuove leggi di procedura, anche alle cause in corso, sia per il carattere interpretativo delle medesime, il cui effetto pertanto prenderà data dalla entrata in vigore del testo legislativo che esse interpretano.

Con tali chiarimenti il sottoscritto sottopone alla Maestà Vostra l'accluso schema di decreto, nella fiducia che vorrà apporvi l'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 19, 20 e 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828;
Visti gli articoli 52 e 76 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268;
Visti gli articoli 145 e 147 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269;
Visto l'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271;
Visto l'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272;
Visto l'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275;
Visto l'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;
Visto l'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;
Visto l'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281;
Visto l'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283;
Considerata l'opportunità di coordinare con interpretazione autentica le disposizioni dei detti articoli;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio della Regia avvocatura erariale nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovratassa controversa.

Anche gli atti di opposizione ad ingiunzione devono essere notificati presso la Regia avvocatura erariale competente, giusta l'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 186. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 13.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 380.

Denominazione di « Regio istituto professionale Elena di Savoia » del Regio istituto di istruzione professionale femminile di Napoli.

N. 380. R. decreto 30 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Regio istituto di istruzione professionale femminile di Napoli assume la denominazione di Regio istituto professionale Elena di Savoia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 14.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2110.

Approvazione dello statuto della Cassa di maternità, sezione autonoma del Patronato per gli infortuni del lavoro, in Milano.

N. 2110. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto organico della Cassa di maternità, sezione autonoma del Patronato per gli infortuni del lavoro, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 15.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2111.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie di Terni.

N. 2111. R. decreto 30 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1924.

Numero di pubblicazione 16.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2112.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia elettrica Ventimiglia-Bordighera.

N. 2112. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia elettrica Ventimiglia-Bordighera.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1924.

DECRETO PREFETTIZIO 23 dicembre 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Gropello Cairoli.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 11 settembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gropello Cairoli;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gropello Cairoli è prorogato di tre mesi.

Pavia, addì 23 dicembre 1924.

Il Prefetto: RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 292

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 31 dicembre 1924

	Media		Media
Parigi	127 96	Belgio	118 64
Londra	112 041	Olanda	9 595
Svizzera	460 87	Pesos oro	21 55
Spagna	332 —	Pesos carta	9 48
Berlino (marco oro)	5 67	New-York	23 679
Vienna	0 0345	Oro	456 89
Praga	71 20	Belgrado	36 45
Dollaro canadese	23 50	Budapest	0 0325
Romania	11 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 18
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	98 81
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 69

Bollettino N. 1

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 2 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	128 94	Belgio	119 06
Londra	112 653	Olanda	9 66
Svizzera	461 50	Pesos oro	21 50
Spagna	332 50	Pesos carta	9 50
Berlino (marco oro)	5 675	New-York	23 731
Vienna	0 0336	Oro	457 90
Praga	71 80	Belgrado	36 50
Romania	11 75	Budapest	0 0325
Dollaro canadese	23 62		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 91
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	96 19
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 91

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di luglio 1924*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di luglio	—	57,781	38,459	19,322	271,079	241,013
Mesi precedenti	—	960,523	630,458	330,065	1,434,498	1,334,474
Somme totali dell'anno in corso	—	1,018,304	668,917	349,387	1,705,577	1,575,487
Anni 1876-1923	10,926	25,339,783	18,244.724	7,095,059	120.995.901	93.687.143
Somme complessive	10,926	26,358,087	18,913,641	7,444,446	122,701,478	95,262,630

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	314,250,036.05	—	314,250,036.05	230,556,537.43	83,693,498.62
Mesi precedenti	1,691,472,375.51	—	1,691,472,375.51	1,347,476,973.56	343,995.401.95
Somme totali dell'anno in corso	2,005,722,411.56	—	2,005,722,411.56	1,578,033,510.99	427,688,900.57
Anni 1876-1923	34,115,349,438.75	1.892,346,664.80	36.007 698 103.55	27.025.557 173.35	8,982.138,930.20
Somme complessive	36,121,071,850.31	1.892,346,664.80	38,013,418,515.11	28,603,590,684.34	9,409,827,830.77

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di luglio	—	670	176	494	2,935	2,760
Mesi precedenti	1	4,209	1,139	3,070	17,443	15,545
Somme totali dell'anno in corso	1	4,879	1,315	3,564	20,378	18,205
Anni 1915-1923	401	55.695	17,935	37,760	197.567	177,221
Somme complessive	402	60,574	19 250	41,324	217,945	195,526

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di luglio	2,785,456.75	—	2,785,456.75	2,247,338.28	538,118.47
Mesi precedenti	16,020.147.24	—	16,020,147.24	12,180 124.11	3,840.023.13
Somme totali dell'anno in corso	18,805,603.99	—	18,805,603.99	14,427,462.39	4,378,141.60
Anni 1915-1923	128,666,606.62	2,626.825.40	131.293.432.02	105.169.316.05	26.124.115.97
Somme complessive	147,472.210.01	2,626,825.40	150,099,036.01	119,596,778.44	30,502,257.57

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di luglio	1,903	1 321	582	2 868	6,306,426.11	3,302	8,266,090.17	
Mesi precedenti	33.278	23,725	9,553	14 959	29.405 881.08	15,836	27 644 955.35	
Somme totali dell'anno in corso.	35 181	25 046	10,135	17 827	35,712,307.19	19,138	35,911,045.52	72,556,313.68
Anni 1883-1923	332,369	209,997	122,372	1,689,941	1 145,943,493.29	2,427,791	1,073,188,441.28	
Somme complessive	367,550	235,043	132,507	1,707,768	1,181,655.800.48	2,446 929	1 109 099 486.80	

ACQUISTI DI RENDITA

o depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di luglio	1,160	7 323 810.09
Mesi precedenti	7 682	46,097,799.30
Somme dell'anno in corso	8,842	53 421 609.39
Anni 1876-1923	540,679	1,011,562,135.32
Somme complessive	549.521	1,064,983,744.71

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO

tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di luglio	163
Mesi precedenti	1,009
Somma dell'anno in corso	1,172
Anni 1909-1923	4,688.932
Somma complessiva	4.690.104

Rimasti in corso N. 174.317.

SOMME

cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di luglio	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1923	7,018,664.02
Somme complessive	7,018.664.02

RIMESSE

degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di luglio	5,976	49,601.174.62
Mesi precedenti	36,542	284,090,485.17
Somme dell'anno in corso	42,518	333 691,659.79
Anni 1890-1923	1,984,525	5,341,876,474,29
Somme complessive	2.027.043	5 675 568.134.08

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso, per esami e per titoli, a 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nelle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento dell'insegnamento agrario medio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli, a 5 posti di professore straordinario di lingua italiana, storia e geografia nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I professori delle scuole stesse sono classificati al gruppo *A*, gradi 10°, 9° ed 8°, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' loro dovuta inoltre l'indennità caroviveri nella misura stabilita dal decreto stesso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale - Direzione generale dell'agricoltura, non oltre il 15 febbraio 1925.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) laurea di dottore in lettere;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale, percorse.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate, almeno in triplice esemplare;

n) quietanza comprovante il versamento, presso un ufficio del registro, della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'amministrazione dalla quale dipendono di occupare posto di ruolo al servizio dello Stato.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria, a seconda dei casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale e consisteranno in una prova scritta ed in una lezione, seguita da interrogazioni, sul programma allegato al presente decreto.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Per i già combattenti è elevato dal 35° al 40° anno il limite massimo di età per essere ammessi al concorso.

Del limite stesso non sarà tenuto conto per i concorrenti che siano impiegati dello Stato da almeno un triennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

Programma per il concorso a posti di professore di lingua italiana, storia e geografia nelle Regie scuole agrarie medie.

LETTERATURA ITALIANA.

I periodi della storia della letteratura italiana e i loro caratteri.

1. L'origine della lingua. L'origine della letteratura. I grandi trecentisti.
2. L'umanismo e la letteratura volgare nel secolo XV.
3. Gli scrittori maggiori del secolo XVI, L. Ariosto, N. Machiavelli, F. Guicciardini, B. Castiglione, A. Caro, F. Bembo, D. Gallini, G. Vasari, T. Tasso.
4. Il secentismo. I principali scrittori del secolo XVII, Galileo.
5. l'Arcadia. Il rinnovamento. G. Parini e V. Alfieri. Il neoclassicismo di V. Monti e di U. Foscolo e il romanticismo. I romantici minori. Il Leopardi e il pessimismo.
6. La letteratura moderna. Il Prati, l'Aleardi, G. Carducci, G. Pascoli, A. Fogazzaro, G. D'Annunzio. E. De Amicis. G. Verga.

Il candidato dovrà anche esporre e commentare un tratto di autore di notevole valore artistico, scelto dagli esaminatori tra almeno sei tratti d'autore, ch'egli stesso indicherà come particolarmente studiati da lui.

STORIA.

Le civiltà orientali. La civiltà greca.

La civiltà romana. Sue origini e svolgimento. La vita pubblica dei Romani. Le grandi conquiste. L'impero. Il Cristianesimo. L'impero bizantino e la sua organizzazione. Il feudalismo. Le repubbliche marinare. I comuni. Le signorie. Le grandi monarchie assolute europee. Le grandi scoperte e i viaggi di esplorazione. Lo stato della Chiesa nel XIII e XIV secolo. L'umanesimo, la riforma e la controriforma.

La trasformazione delle antiche forze unitarie europee (Diritto romano, Chiesa cattolica) e il formarsi della nuova unità europea. Le condizioni dell'Italia nel secolo XVIII. Il periodo dell'illuminismo. La Rivoluzione francese. Il movimento napoleonico. Mazzini e Gioberti. Movimenti e rivoluzioni. Guerre dal 1848 al 1849. Repubblicanesimo. Federalismo. Unitarismo monarchico dal 1849 al '59.

La formazione dell'unità italiana 1859-60. L'assetto politico dell'Europa nel 1860.

Il problema romano e la legge delle guarentigie. L'Italia dal 1870 al 1914. Forze politiche, economiche e morali. Politica interna ed estera dei principali Stati con particolare riguardo al problema coloniale.

La guerra mondiale 1914-1918. Nuovo assestamento del mondo civile.

GEOGRAFIA.

Geografia generale astronomica, fisica e antropica.

Geografia fisica, politica ed economica dei principali Stati del mondo e in particolare dell'Italia.

Le principali colonie dei maggiori Stati.

Le vie di comunicazione mondiali. Le principali correnti di emigrazione.

Distribuzione nel mondo delle principali produzioni specialmente agricole.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.